

Delibera n. 343/06/CONS

Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari

L'Autorita'

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, concernente “Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n.230;

VISTA la delibera 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell’8 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 411/04/CONS recante “Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della commissione europea), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 gennaio 2005, n. 1;

SENTITA, in data 15 febbraio la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 15 febbraio, le società Albacom, Colt, Fastweb, Tiscali e Wind congiuntamente;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

VISTO il documento della società MCI Italia S.p.A., che pur non avendo partecipato all’audizione, ha inviato un documento con le proprie osservazioni al documento posto a consultazione pubblica;

CONSIDERATE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 411/04/CONS e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'allegato A alla presente delibera;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS, recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari";

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 24 maggio 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato delle linee affittate al dettaglio" (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorità in data 6 aprile 2006 e trasmesso all'AGCM in data 18 aprile 2005;

CONSIDERATO che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tra le altre cose:

- a. auspica che l'Autorità, nel corso della prossima analisi di mercato, consideri la possibilità di rivedere la definizione di mercato, estendendola a quei servizi di connettività che risultino sostituibili con i servizi di linee affittate, anche entro un termine inferiore ai diciotto mesi;
- b. rileva l'opportunità che l'Autorità individui precise disposizioni, ulteriori rispetto agli obblighi di non violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all'art. 4 dello schema di provvedimento, così da definire i comportamenti consentiti all'operatore dominante;

CONSIDERATO che l'Autorità condivide il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa la possibilità di rivedere - nell'ambito della prossima analisi di mercato in materia di linee affittate al dettaglio - la definizione del mercato, tenendo conto anche dei servizi di connettività con caratteristiche di sostituibilità rispetto ai servizi di linee affittate, e che valuterà la possibilità di avviare la suddetta analisi di mercato entro un termine inferiore ai diciotto mesi;

CONSIDERATO che l'Autorità provvederà tempestivamente a definire, con il concorso di tutti gli operatori, l'architettura di rete ed i costi di un operatore alternativo efficiente rappresentativo, così da disporre degli elementi necessari alle verifiche circa la replicabilità delle offerte di linee affittate al dettaglio di Telecom Italia;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2006) D/202655 del 17 maggio 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato

dell'insieme minimo delle linee affittate in Italia" (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorità in data 6 aprile 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 18 aprile 2006;

CONSIDERATO che la Commissione, nella propria lettera, rileva che, "secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della [direttiva 2002/21/CE](#), l'Autorità può adottare la decisione finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione";

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

CAPO I

Definizione del mercato rilevante e valutazione del significativo potere di mercato

Art. 1

Definizione del mercato delle linee affittate al dettaglio

1. L'Autorità individua come mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio il mercato delle basse velocità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo).
2. Il mercato delle linee affittate al dettaglio definito al comma precedente ha dimensione nazionale.

Art. 2

Imprese notificate come aventi significativo potere di mercato

Nel mercato nazionale delle linee affittate al dettaglio delle basse velocità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi - non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

L'operatore Telecom Italia S.p.A. dispone di un significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate al dettaglio di bassa velocità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi - ai sensi dell'articolo 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'operatore Telecom Italia è nelle condizioni di essere notificato ai sensi dell'articolo 52 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

CAPO II

Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato

Art. 3

Obblighi di trasparenza e non discriminazione

1. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza per i circuiti rientranti nell'insieme minimo (circuiti analogici e digitali di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi) affinché le informazioni relative alle specifiche tecniche (comprese le caratteristiche fisiche ed elettriche ed i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete), alle tariffe (compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e agli altri oneri) ed alle condizioni di fornitura siano pubblicate in forma facilmente accessibile, ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato 8 del Codice delle Comunicazioni.
2. Telecom Italia è soggetta, nella fornitura dei servizi di linee affittate con capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi, all'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Codice.
3. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali nella fornitura dei servizi di linee affittate con capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi, ai sensi dell'articolo 68 e dell'Allegato 8 del Codice delle Comunicazioni.
4. Fermo restando quanto al presente articolo, le condizioni attuative per l'implementazione di dettaglio degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sono disciplinate al capo III della presente delibera.

Art. 4

Obblighi in materia di controllo dei prezzi

5. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi nella fornitura dei circuiti analogici e digitali al dettaglio di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi, ai sensi dell'articolo 68 e dell'Allegato 8 del Codice.
6. Il controllo dei prezzi di cui al comma precedente è attuato attraverso l'adozione di un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi (*price cap*) che fissa un vincolo massimo complessivo alla modifica del valore economico del paniere di consumo, comprendente tutti i circuiti rientranti nell'insieme minimo, ossia i circuiti diretti analogici e digitali fino ai 2 Mbit/s inclusi.

Fermo restando quanto disposto al presente articolo, le metodologie di controllo e programmazione pluriennale dei prezzi sono disciplinate al capo III della presente delibera.

Art. 5

Obbligo di contabilità dei costi

7. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
8. In ottemperanza dell'obbligo di cui al comma precedente, Telecom Italia fornisce all'Autorità il conto economico ed il rendiconto del capitale impiegato, separatamente per le seguenti tipologie di circuiti venduti:
 - a. circuiti diretti analogici (suddivisi in circuiti urbani ed interurbani);
 - b. circuiti diretti numerici fino a 64 Kbits esclusi;
 - c. circuiti diretti numerici da 64 Kbits a 2 Mbit/s esclusi;
 - d. circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s.
2. La conformità del metodo contabile utilizzato ai criteri sopra elencati è oggetto di verifica da parte di un organismo indipendente, designato dall'Autorità. Quest'ultima provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le condizioni attuative relative all'obbligo di contabilità dei costi sono disciplinate al capo III della presente delibera.

CAPO III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO

Art. 6

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non discriminazione

3. Telecom Italia è tenuta a pubblicare le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura delle offerte di circuiti diretti analogici e digitali fino ai 2 Mbit/s (insieme minimo) attenendosi alle specifiche elencate nell'Allegato 8 del Codice.
4. In merito alla struttura dell'offerta, Telecom Italia è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 304/03/CONS, e successivamente modificato dalla delibera n. 440/03/CONS, relativamente ai circuiti rientranti nell'insieme minimo.
5. Telecom Italia, ogni qual volta intenda offrire sul mercato più servizi di linee affittate, di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi, accorpandoli in un'unica offerta, deve

notificare tale offerta all'Autorità entro il termine di 30 giorni antecedenti alla commercializzazione, evidenziando separatamente il prezzo relativo ad ogni singolo servizio incluso nell'offerta, onde consentire la verifica di ammissibilità.

Art. 7

Condizioni attuative degli obblighi in materia di controllo dei prezzi

1. Il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi si applica per il triennio 2007 - 2009 ai canoni e contributi (per le attivazioni/disattivazioni del servizio e /o per le attività accessorie) dei servizi di linee affittate analogiche e digitali di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi offerti da Telecom Italia.
2. Per il paniere, come definito all'articolo 5, Capo II, il vincolo è definito nella misura di $IPC-X$, dove IPC è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat, ed il fattore X rappresenta la stima del recupero di efficienza da parte dell'operatore notificato nella fornitura dell'insieme dei servizi inclusi nel paniere di appartenenza.
3. La variazione percentuale annua programmata del prezzo del paniere è fissata in $IPC-7\%$, con un vincolo specifico di variazione minima garantita pari a $IPC-7\%$ per i circuiti a 2 Mbit/s .
4. Le modalità applicative per la verifica dei vincoli del *price cap* sono stabilite come segue:
 - a. i valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali sono i prezzi (contributi e canoni) al pubblico praticati da Telecom Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nel paniere;
 - b. Telecom Italia comunica all'Autorità la propria offerta di linee affittate entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta. L'Autorità si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
 - c. Telecom Italia comunica all'Autorità i seguenti dati relativi ai dodici mesi antecedenti al 30 giugno dell'anno precedente all'anno di validità dell'offerta:
 - i. il numero di circuiti attivi nell'intero periodo (attivati prima del periodo e ancora attivi alla fine del periodo);
 - ii. il numero circuiti attivati nel periodo e le relative date di attivazione;
 - iii. il numero di circuiti disattivati nel periodo e le relative date di disattivazione.
 - d. Per ciascuna tipologia di circuiti di cui al comma precedente, Telecom Italia comunica il dettaglio delle caratteristiche di lunghezza media, capacità

media, prestazioni aggiuntive, durate contrattuali medie e livelli medi di sconto applicati. Il livello di dettaglio delle informazioni fornite deve essere sufficiente alla valorizzazione del paniere dei consumi sulla base dell'offerta proposta e sulla base dell'offerta di linee affittate in vigore nell'anno precedente.

- e. Il paniere dei consumi è trasmesso all'Autorità contestualmente alla comunicazione dell'offerta e deve essere accompagnato da un'autocertificazione circa la veridicità dei dati e la loro congruenza con i dati di contabilità regolatoria.
- f. Per il primo anno di applicazione del *price cap*, il valore iniziale del paniere assume a riferimento i corrispondenti valori contenuti nell'offerta di Telecom Italia attualmente in vigore, approvata dall'Autorità con delibera 440/03/CONS, e i relativi volumi devono essere comunicati da Telecom Italia entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con il livello di dettaglio riportato alla lettera c del presente articolo.
- g. Al fine di una corretta valutazione del paniere, la struttura dell'offerta oggetto di valutazione e quella in vigore nel periodo di riferimento precedente devono risultare comparabili per tipologia di servizi e prestazioni accessorie, classi di sconto, durate contrattuali. Nel caso di variazioni sostanziali della struttura dell'offerta, Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione della nuova offerta, dovrà integrare il paniere dei consumi trasmessi al 1° novembre con ogni informazione utile alla sua valorizzazione con la nuova offerta.
- h. Telecom Italia ha la facoltà di variare l'offerta in corso d'anno; tali variazioni devono essere comunicate all'Autorità con un preavviso di tre mesi. Al fine di garantire l'efficacia dei meccanismi di programmazione pluriennale dei prezzi, almeno metà della riduzione totale annuale programmata della spesa deve verificarsi nei primi sei mesi dell'anno e non più della metà dell'eventuale incremento del totale della spesa annuale programmata può verificarsi nei primi sei mesi dell'anno.
- i. Qualora dal computo del *price cap* del paniere si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a quelli permessi, la differenza è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
- j. Qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale, la differenza, maggiorata del 100%, è computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

5. L'Autorità verifica che le condizioni economiche approvate nell'ambito del meccanismo di *price cap* non permettano all'operatore notificato di praticare prezzi sotto costo o di porre in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli utenti finali. Inoltre, l'Autorità verifica che i prezzi proposti siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente.

Art. 8

Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi

1. Il conto economico che Telecom Italia trasmette all'Autorità per ciascuna classe di capacità indicata nell'articolo 6, Capo II, deve indicare:
 - a) i ricavi;
 - b) i costi operativi;
 - c) i *transfer charge* per l'acquisto di servizi *trunk* e *terminating*;
2. Telecom Italia congiuntamente al conto economico ed al rendiconto del capitale impiegato, per ciascuna classe di capacità dei circuiti venduti, trasmette:
 - a) informazioni dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione;
 - b) il totale delle quantità vendute, con un livello di dettaglio tale da permettere la valorizzazione dei *transfer charge* ai prezzi Offerta di Interconnessione di Riferimento;
 - c) il totale delle quantità vendute che dovrà evidenziare, per ciascuna velocità;
 - d) il numero di attivazioni nell'anno;
 - e) il numero delle disattivazioni.

CAPO IV

RIMOZIONE DEGLI OBBLIGHI ESISTENTI

Art. 9

Circuiti digitali di capacità superiore a 2 Mbit/s

6. Il mercato dei collegamenti digitali di capacità superiore a 2 Mbit/s e fino ai 155 Mbit/s inclusi non è suscettibile di regolamentazione ex-ante.
7. L'Autorità rimuove gli obblighi vigenti in capo a Telecom Italia nel mercato descritto al comma precedente, in quanto ritiene che gli obblighi imposti nei

corrispondenti mercati all'ingrosso siano in grado di garantire una concorrenza effettiva.

8. L'Autorità rimuove gli obblighi vigenti in capo a Telecom Italia per i circuiti al dettaglio di capacità superiore ai 155 Mbit/s, in quanto l'analisi ha dimostrato che tali circuiti non vengono forniti al dettaglio.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell'Autorità ad esito dell'analisi di mercato sono riportate nell'allegato A della presente delibera e costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
2. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera avverrà nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle Comunicazioni.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia s.p.a., ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE

Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola